

STATUTO

“Colore” Associazione di promozione sociale

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 - È costituita a Milano l'Associazione di Promozione Sociale denominata “Colore”, di seguito chiamata per brevità “Associazione”. Il nome dell'Associazione è contraddistinto dall'estensione “Associazione Colore”.

1.2 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 - L'Associazione ha sede in via Moncucco 29 a Milano (Mi).

1.4 - Il trasferimento della sede principale, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. È facoltà del Consiglio Direttivo istituire e chiudere sedi secondarie, unità locali operative, recapiti, uffici e laboratori in qualsiasi luogo.

1.5 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.6 - L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 01/08 e la Legge 383/00.

Articolo 2

Finalità e attività

2.1 - L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

2.2 - In particolare l'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

a) L'Associazione vuole concretizzare all'interno della propria sede una microcomunità composta da soggetti e persone impegnate in attività di utilità e promozione sociale, che condivida idee, progetti, iniziative, capacità ed esperienze applicate a valori di unione e fiducia.

b) L'Associazione intende promuovere attività, eventi, manifestazioni, iniziative socioculturali e di solidarietà, organizzate in progetti settoriali, in favore dei suoi frequentatori, per creare un centro di promozione sociale inclusivo.

2.3 - Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

a) Creare servizi di solidarietà e utilità sociale quali l'ascolto, l'orientamento, il supporto materiale, educativo, sociale e morale rivolto a persone in difficoltà e in stato di necessità.

b) Attuare iniziative per la promozione e la formazione del volontariato.

c) Favorire l'orientamento per lo sviluppo dell'associazionismo.

d) Offrire e ricevere supporto, collaborando con ONP, gruppi informali, comunità etniche, associazioni di fatto, collettivi, comitati, artisti, soci, e cittadini per la realizzazione e la promozione di iniziative specifiche o attività continuative coerenti con le finalità, i valori e i progetti dell'Associazione.

e) Programmare attività culturali, di aggregazione sociale e di animazione per il tempo libero e la cultura, dedicate a famiglie, anziani, bambini, adulti e giovani.

f) Proporre corsi, stage, seminari, laboratori, conferenze, rassegne e incontri socioculturali.

g) Promuovere la pratica del riciclaggio e della cultura ecosostenibile.

h) Realizzare iniziative artistiche, musicali, teatrali e di danza.

i) Implementare e mantenere attiva una rete sociale delle realtà con cui l'Associazione collabora per il raggiungimento dei suoi progetti e finalità, integrandosi nel tessuto territoriale con le realtà affini e similari e favorendo la collaborazione con le Istituzioni.

l) Organizzare attività di fund raising ed eventi di raccolta fondi.

m) Progettare piani socioeducativi e/o di aiuto umanitario in collaborazione con Enti pubblici e Privati anche di carattere internazionale.

n) Avviare attività accessorie affini, compatibili, inerenti e di supporto all'attività istituzionale. In particolare: riciclaggio, affitto di spazi, viaggi, somministrazione di cibi e bevande, bazar di materiali autoprodotti in forma di volontariato, formazione, consulenze, servizi socioculturali e artistici.



2.4 - L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.5 - In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.6 - L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici sia privati.

Articolo 3

Criteri ammissione associati

3.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini, donne e organizzazioni che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 - Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori, in regola con il versamento della quota associativa, salvo dimissioni o esclusione decretata dal Consiglio Direttivo.

La presentazione della domanda per divenire socio dell'Associazione dà diritto a ricevere, su parere dei soci delegati dal Consiglio Direttivo alla valutazione delle domande di ammissione, la tessera associativa.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare successivamente tale ammissione entro massimo 45 giorni.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- **Soci volontari:** soci che collaborano attivamente alla vita dell'Associazione, mettendo a disposizione il loro tempo gratuitamente.
- **Soci collettivi:** persone giuridiche quali, enti, associazioni, organizzazioni e gruppi socioculturali, con cui l'Associazione collabora per la realizzazione dei suoi obiettivi istituzionali e per la promozione di attività.
- **Soci ospiti:** soci meno abbienti delle attività e dei servizi offerti dall'Associazione. L'Associazione, pur garantendo per tutti i soci l'uniformità del trattamento in merito ai loro diritti e doveri, può nella delibera del Consiglio Direttivo, nell'ambito della definizione della quota da versare per i soci, definire una quota popolare e quindi inferiore per tale categoria, al fine di tutelarne e permetterne la partecipazione alla vita associativa.
- **Soci partecipanti:** tutti gli altri soci che aderiscono all'Associazione.

3.6 - Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa, tali soci non devono versare nessuna quota associativa e non perdono la qualifica di socio fintanto che questa non viene revocata dal Consiglio Direttivo.

3.7 - Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.

3.8 - Il contributo della quota associativa a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

3.9 - Il contributo non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.

3.10 - Tutte le quote associative correlate alle domande di ammissione, ratificate dal Consiglio Direttivo nel periodo che intercorre tra il 1° di gennaio al 31 di agosto di ogni anno solare, valgono fino al 31 di ottobre dell'anno solare in corso al momento della ratifica.

Tutte le quote associative correlate alle domande di ammissione, ratificate dal Consiglio Direttivo nel periodo che intercorre tra il 1° di settembre al 31 di dicembre di ogni anno, valgono fino al 31 di ottobre dell'anno solare successivo a quello della ratifica.

Tutti i soci devono versare la quota associativa di rinnovo ogni anno, tra il 1° di settembre e il 31 di ottobre. In caso contrario diverranno morosi e potranno regolarizzare il versamento della quota associativa entro e non oltre il 31 dicembre, il mancato pagamento entro tale termine comporta il decadimento del socio.

Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

4.1 - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2- L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta, firmata e notificata al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

4.3 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un socio per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e del suo Regolamento, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione o che rechino danno al suo patrimonio. Sono inoltre considerati gravi e soggetti a potenziale esclusione da parte del Consiglio Direttivo, i comportamenti dei soci che compromettono, direttamente o indirettamente, i rapporti interpersonali e il buon clima della vita associativa, creando continuamente disagio. Il Consiglio Direttivo può decidere di richiamare formalmente e/o informalmente il socio responsabile del comportamento difforme prima di escluderlo.

4.4 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, arrecante l'esclusione dell'associato è ammesso il ricorso, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

4.5 - L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stato deliberato.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

5.1 - Gli associati hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa, e, se maggiorenni, votare direttamente e se minori attraverso il genitore (o tutor) firmatario della richiesta di divenire socio;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

5.2 - Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- leggere, osservare e rispettare il Regolamento dell'Associazione
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi, partecipando alla vita associativa e alle sue scadenze fondamentali (assemblee dei soci ordinarie e straordinarie, raccolte fondi, riunioni di programma) ;
- versare regolarmente la quota associativa nei termini indicati dal presente Statuto;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente Statuto non vieta in Assemblea dei soci l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Le deleghe massime per ogni socio e valide per una assemblea, sono due.

Articolo 6 Organi dell'Associazione

6.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Garanti
- Il Presidente.

6.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

6.3 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e hanno durata di quattro anni.

6.4 - Per gli associati che ricoprono cariche associative può essere previsto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento interno e dalla disciplina fiscale.



Articolo 7 L'Assemblea degli associati

7.1 - L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

7.4 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
- deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al Regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;

7.5 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.6 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.7 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, attraverso comunicazione da parte dell'Associazione, mediante l'affissione di avvisi in sede. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza di prima e seconda convocazione

7.8 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.9 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti.

7.10 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente dell'Associazione.

7.12 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, il quale va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 7 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice-Presidente e Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.3 - Il Consiglio Direttivo può nominare e istituire tra i soci ed i volontari dei gruppi di gestione riferiti all'organizzazione di determinate attività e altresì scioglierli.

8.4 - Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare o comunicare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 2 membri (se il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 consiglieri) o su convocazione del Presidente. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse formato da meno di 5 consiglieri, la convocazione è obbligatoria quando lo richieda anche solo un consigliere.

8.5 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario nominato in sede di Consiglio Direttivo, il quale firma insieme al Presidente dell'Associazione il verbale. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

8.6 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività di altre Associazioni o Enti;
- ha la facoltà di prevedere la nomina di un Segretario e di un Tesoriere o Segretario/Tesoriere.

8.7 - In caso di decesso, dimissioni, decadenza o esclusione di uno o più dei suoi membri, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo, l'organo può decidere di continuare a operare in attesa della successiva assemblea dei soci, la quale delibera se procedere al ripristino del numero dei consiglieri iniziale o attendere la scadenza originaria. In ogni caso, se il numero dei membri residui del Consiglio Direttivo è pari o inferiore alla metà dei suoi membri, per le cause di decesso, dimissioni, decadenza o esclusione è necessario procedere alla rielezione dello stesso attraverso l'assemblea dei soci per la ricomposizione del Consiglio Direttivo o perlomeno del numero di consiglieri minimo previsto dallo statuto. In ogni caso, i nuovi consiglieri rimarranno in carica per il tempo che residua alla scadenza originaria del mandato.

Articolo 9

Il Presidente

9.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di quattro anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.3 - È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. Inoltre può delegare i propri poteri verbalmente o per iscritto ad altri Consiglieri o soci, per singoli atti di ordinaria amministrazione, o parte di essi, fino a che non intervenga revoca.

9.4 - È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10

Collegio dei Garanti

10.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da uno o due supplenti, scelti anche tra i non associati.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del quadriennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

10.3 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversie, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11

Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

11.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.3 - Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 12

Il Patrimonio sociale

12.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

12.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Articolo 13 Il Bilancio

- 13.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 13.2 - Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.
- 13.3 - Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 13.4 - Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
- 13.5 - E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.
- 13.6 - L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 14

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

- 14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi oppure da 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
- 14.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
- 14.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.
- 14.4 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 15 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, alla L. 383/00 e al Codice Civile.

Il Presidente

Emanuele Bernabè

Il Segretario

[Firma illeggibile]

